

## “BONUS LOCAZIONE IMMOBILI” ESTESO AL CANONE DI GIUGNO, OK ANCHE PER LA SUBLOCAZIONE



Il Decreto Agosto (D.L. n.104/2020) ha esteso **il credito d'imposta sulle locazioni anche al canone del mese di Giugno** (e di Luglio per le strutture ricettive stagionali).

### REQUISITI



imprese e professionisti che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, escludendo dal requisito le strutture termali.



riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (si tratta di una verifica mese per mese, infatti può essere che si possa rientrare per il mese di aprile e non per il mese di maggio).

### IL SUDETTO REQUISITO NON VALE PER COLORO CHE:

- hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019
- e per i soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

**IMPORTANTE: per fruire del credito è necessario che il canone dei mesi interessati sia pagato entro l'anno 2020.**

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)



**OK ANCHE ALLA SUBLOCAZIONE**

L'Agenzia delle Entrate ha previsto che possono accedere al bonus sia il locatario che il conduttore principale.

Riportiamo un esempio:

- il **conduttore** utilizza un immobile in locazione corrispondendo al proprietario un canone mensile di € 700,00;
- lo stesso subloca una stanza ad un altro soggetto (**sublocatario**) ad un canone mensile di € 200,00.

Il “bonus locazione immobili” spetta ad entrambi i soggetti che determinano il bonus rispettivamente su € 700,00 e €200,00.

Fonte: Interpello A.E. 15.09.2020 n.356, art.28 D.L. n.34/2020